CAMERA DEI DEPUTATI N. 1968

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RATTO, ITALICO SANTORO

Disciplina dell'attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro

Presentata il 2 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il cosiddetto lavoro *ad interim* costituisce una forma flessibile di prestazione d'opera largamente in uso nei paesi industrializzati. Esso comprende tre protagonisti: un imprenditore specificamente abilitato che distacca, temporaneamente e dietro corrispettivo del soggetto presso il quale avviene il distacco, un proprio dipendente regolarmente assunto e retribuito; l'azienda richiedente, che, all'occorrenza, si assicura la risorsa umana da inserire e paga in relazione al lavoro ricevuto, potendo disporre di personale esperto, selezionato e provato, evitando le macchinose procedure di assunzione; il lavoratore, che presterà la propria attività con gli stessi margini di certezza e recuperando sui tempi di addestramento che qualsiasi altro lavoratore regolarmente assunto possiede.

La specifica caratteristica di questo contratto è quindi costituita dal fatto che l'utilizzatore delle prestazioni non è il datore di lavoro. Ne consegue che il luogo delle prestazioni lavorative è la sede del cliente e la posizione del lavoratore si sdoppia: in senso giuridico questi dipende dal proprio datore di lavoro; in senso tecnico funzionale dal cliente.

Da una indagine svolta nei vari paesi delle Comunità economica europea risulta che solo Grecia, Irlanda ed Italia non possono usufruire di tale strumento di flessibilità.

In particolare, nel nostro paese il ricorso a qualsiasi forma di lavoro *ad interim* trova ostacolo nella legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che, vietando, anche sotto il profilo penale, l'intermediazione di manodopera, fa ricorso ad una definizione di

illecito eccessivamente ed ingiustificatamente ampia.

L'irrazionalità di tale divieto è stata di recente da più parti riconosciuta, sulla base del rilievo secondo cui negli ultimi venticinque anni il lavoro, il sistema, il mercato del lavoro e le esigenze delle imprese sono profondamente mutati. Di tale avviso si dichiarò l'allora Ministro del lavoro Donat Cattin che diede anche qualche affidamento su una possibile disciplina legislativa italiana del lavoro interinale.

Occorre inoltre ricordare, a livello comunitario, la direttiva 91/383/CEE del 25 giugno 1991 secondo cui anche i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o interinale debbono beneficiare degli stessi *standard* di protezione della salute e della sicurezza previsti per i lavoratori delle imprese in cui tali soggetti vengono ad operare temporaneamente.

La citata direttiva 91/383/CEE, infatti, non sancisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre nel proprio ordinamento il rapporto di lavoro interinale, ma dispone solo per quei paesi che già consentono la stipulazione di tale contratto.

Pertanto in Italia, dove l'intermediazione di mano d'opera è, come detto, vietata dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, tali disposizioni, al momento del loro recepimento nell'ordinamento giuridico, non comporterebbero alcuna novità.

Peraltro anche la richiamata direttiva 91/383/CEE in un apposito « considerando » ammette che il ricorso al lavoro interinale è aumentato considerevolmente: da ciò si deduce un evidente squilibrio nel ricorso a strumenti di flessibilità tra Stati e Stati, squilibrio o discriminazione che deve essere necessariamente rimosso.

Ai fini illustrati è stata predisposta la proposta di legge in oggetto, che consta di otto articoli.

Nell'articolo 1 si sancisce che le imprese possono effettuare, in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, la fornitura di mere prestazioni di lavoro ove siano iscritte in apposito registro, secondo la disciplina prevista da un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 2 sancisce per il contratto di fornitura la forma scritta *ad substantiam* ed individua il giudice competente a dichiarare la nullità del contratto.

Le imprese fornitrici (articolo 3) – onde poter fare fronte in maniera flessibile alle richieste del mercato – possono assumere il personale con contratto a termine, rinnovabile in deroga alla legge del 18 aprile 1962, n. 230.

Tali imprese sono inquadrate, ai fini delle assicurazioni sociali, nel settore industriale e non possono essere iscritte nell'albo delle imprese artigiane.

Nell'articolo 4 si stabilisce che il datore di lavoro ricevente deve utilizzare il lavoratore per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o a tempo parziale.

L'articolo 5 prevede che l'impresa fornitrice:

a) corrisponda, durante i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice (senza diritto al mantenimento di tale trattamento al termine del periodo);

b) assicuri i propri dipendenti contro gli infortuni;

c) possa essere esonerata dalle assunzioni obbligatorie e dall'obbligo di riserva del 12 per cento delle assunzioni di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'impresa utilizzatrice (articolo 6) non è tenuta a rispettare le clausole della contrattazione collettiva, preesistenti alla entrata in vigore della legge, che precludano od ostacolino il ricorso al lavoro temporaneo.

La sanzione della nullità temporanea per tali clausole si rende necessaria per non privare di effettività la nuova normativa, che troverebbe ostacoli di ogni sorta negli accordi a suo tempo conclusi sulla base della legge n. 1369 del 1960.

Nell'articolo 7 si conferma la validità del distacco tra imprese non esercenti

l'attività di fornitura di manodopera così come definito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sulla base della normativa previgente.

L'articolo 8 infine, recependo le indicazioni della dottrina più avvertita, dà una configurazione più razionale alla fattispecie vietata dall'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, per un verso, abolendo la presunzione assoluta di illiceità degli appalti nei quali l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante e, sotto altro profilo, chiarendo che il contrasto con la disciplina legale sussiste quando dall'appalto derivi un pregiudizio per il lavoratore o vi sia elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le condizioni e le modalità di iscrizione in apposito registro, nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal predetto registro, delle imprese che esercitino attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro.

2. Le imprese, anche in forma cooperativa, iscritte nel registro di cui al comma 1 del presente articolo, precedente possono effettuare il distacco o comando temporaneo di manodopera a favore dei datori di lavoro privati o pubblici in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

ART. 2.

1. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità.

2. In mancanza della forma scritta di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

3. La nullità del contratto è dichiarata dal pretore in funzione di giudice del lavoro, competente ai sensi dell'articolo 413 del codice di procedura civile.

ART. 3.

1. Le imprese fornitrici di mere prestazioni di lavoro hanno la facoltà di assumere il personale da comandare presso i datori di lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge anche con contratto a tempo determinato rinnovabile in deroga

a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto può essere risolto in caso di recesso per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, o in caso di recesso ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile sempre che tale recesso sia comunicato in tempo utile.

2. Le imprese fornitrici, ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori dipendenti, sono inquadrate nel settore industriale. Tali imprese non possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 4.

1. Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori comandati in esecuzione del contratto di cui all'articolo 2 può adibirli ad attività volte a soddisfare esigenze di carattere temporaneo, anche ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normative legale e contrattuale in tema di prestazioni di lavoro a tempo determinato. Può, inoltre, utilizzarli per attività a tempo parziale.

ART. 5.

1. L'impresa di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) è tenuta a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice con pari qualifica, secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. A questa retribuzione non si applica l'articolo 2103 del codice civile;

b) è tenuta ad assicurare i lavoratori comandati ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

c) ove rientri nel campo di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie, può richiedere l'esonero totale dall'obbligo, e non è tenuta a riservare il 12 per cento delle assunzioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

ART. 6.

1. Sono nulle le clausole dei contratti collettivi in vigore che precludano od ostacolino la conclusione di un contratto per l'utilizzo di lavoratori temporanei.

ART. 7.

1. La presente legge non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui all'articolo 1, che distacchino propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere liberamente effettuato sempre che sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante a che propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

ART. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, dopo le parole: « le prestazioni si riferiscono » sono inserite le seguenti: « , sempreché ne derivi pregiudizio per il lavoratore, o elusione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo ».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è abrogato.